

Verbale di accordo.

Il giorno 18 marzo 1996, in Roma

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI

e

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI,  
ADERENTE ALLA FNDA - CIDA

si è stipulato il presente accordo modificativo degli artt. 7 e 21 del  
vigente CCNL per i dirigenti dei Consorzi Agrari.

1) Il 2° periodo del comma 1 dell'art. 7, "Trasferte", considerato che  
il tipo di auto ivi contemplato è uscito da tempo di produzione, viene  
così modificato:

"Per l'uso dell'auto propria compete il rimborso delle tariffe A.C.I.  
per la FIAT BRAVA 1.4/12 SX 5 PORTE CAT. riferite a percorrenze di  
20.000 km."

2) In considerazione delle maggiori responsabilità derivanti alla  
dirigenza a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 626/94, relativo  
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 21, "Responsabilità civili e  
penali", viene così modificato:

"Nel caso in cui vengano devolute al dirigente, con apposita delibera  
degli Organi amministrativi del Consorzio e in relazione a normative di  
legge o regolamentari, responsabilità civili e penali connesse alle  
funzioni esercitate con pienezza di poteri, disponibilità di mezzi e con  
la necessaria autonomia decisionale, allo stesso dovrà essere assicurata  
un'adeguata tutela giudiziaria e una copertura contro il rischio di  
risarcimento danni per responsabilità civile, mediante polizza  
assicurativa.

Qualora si apra un procedimento giudiziario, sempre per fatti  
direttamente connessi alle responsabilità derivanti dalle sue funzioni,  
ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione ad organi collegiali  
o di Amministratore di Società collegate o controllate, ovvero Enti nei  
quali il Consorzio abbia comunque interesse, tutte le spese, comprese  
quelle di assistenza legale, verranno assunte dal Consorzio.  
Nell'ipotesi che non vi sia accordo tra dirigente e Consorzio sulla  
scelta del difensore, il dirigente avrà facoltà di farsi assistere da un  
legale di propria fiducia con spesa, comunque, a carico del Consorzio.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti, salvo il caso di  
dolo o colpa grave del dirigente accertati con sentenza di condanna,

trovano applicazione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro".

Il presente accordo decorre dalla data della sua stipulazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE  
DEI CONSORZI AGRARI

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI  
DEI CONSORZI AGRARI

pppp